



Comune di Bagnolo San Vito

Via Roma, 29 – 46031 Bagnolo San Vito

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER
L ADOZIONE DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL
TERRITORIO
COMUNALE DI BAGNOLO SAN VITO

Art. 1

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantirne il loro benessere, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero.

Art. 2

I cani randagi catturati sul territorio comunale sono trasferiti immediatamente presso una struttura di ricovero pubblica o presso una struttura privata appositamente convenzionata con il Comune. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni, tempo necessario all'individuazione dell'eventuale proprietario. Trascorso tale periodo i cani catturati o ritrovati in condizioni di effettivo randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina del comune ed identificati tramite microchip.

Art. 3

I soggetti interessati a ricevere in adozione un cane randagio, rinvenuto esclusivamente sul territorio comunale, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Bagnolo San Vito – Ufficio di Polizia Municipale - con la quale ne richiede l'adozione.

Art. 4

L'istanza verrà presa in considerazione dal Comune previa nulla osta dell'Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Mantova – e potrà essere accolta tenuto conto di quanto di seguito riportato:

- Il richiedente:

1. dovrà essere maggiorenne con capacità di intendere e di volere;
2. o familiare convivente non dovrà aver subito condanne penali per maltrattamento di animali con sentenza passata in giudicato;

3. si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio adatto ad ospitarlo anche in considerazione della taglia e delle esigenze proprie della razza, nonché ad assicurargli le previste vaccinazioni e le cure veterinarie;
4. acconsente, anche senza preavviso, a far visionare il cane che gli verrà affidato temporaneamente e successivamente dato in adozione, nonché il luogo ove è detenuto, alla Polizia Locale e/o Guardie Zoofile e volontari dell'Ente Nazionale Protezione Animali, allo scopo di accertare le condizioni e la corretta tenuta dell'animale;
5. riconosce la proprietà del cane da parte del Comune fino al termine dell'affidamento temporaneo della durata di un anno, nonché la potestà da parte di questi, di revocare l'affido per accertate inadempienze, certificate dagli organi di cui al precedente punto 4);

Quanto riportato nel presente articolo sarà oggetto di autocertificazione da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di adozione.

Art. 5

In caso di accoglimento della domanda di adozione, il Comune riconosce un contributo di euro 500,00 erogabile in due soluzioni:

- prima rata di euro 200,00 dopo 6 mesi dall'affido;
- seconda rata di euro 300,00 ad avvenuta adozione.

Art. 6

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'affido/adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata. Ciò comporterà il rimborso, da parte del cittadino, di un importo pari al contributo usufruito.

Art. 7

L'affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Comune per gli accertamenti di rito. Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il

Servizio Veterinario dell'ASL e l'E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali)
Sezione di Mantova.

Art. 8

È prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile intercomunale o presso la struttura privata. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.

Chi adotta un cane a distanza dovrà versare mensilmente al Comune di Bagnolo San Vito, una quota simbolica che può variare da un minimo di euro 10,00 a un massimo pari all'importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane.

Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il decimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà a carico del Comune.

Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (ulteriori lavaggi, ecc.)

Chi adotta un cane a distanza può a proprio piacimento e previo accordo con i responsabili del canile, prelevarlo e tenerlo con se per un giorno a settimana, prelevandolo la mattina e riconsegnandolo al canile la sera in orari da concordare direttamente con il canile.

Art. 9

Il cittadino che per motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando l'adozione a distanza. In questo caso dovrà versare mensilmente una quota pari all'importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane, fintantoché il cane non venga dato in affidamento a terzi.

Art. 10

I cani potranno essere ceduti in adozione a cittadini residenti nei comuni della provincia di Mantova o altre province. Sono esclusi i cittadini o Enti non residenti in Italia.

Art. 11

Il Comune di Bagnolo San Vito adotta tutte le forma di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le Scuole, ecc.) per l'adozione dei cani ricoverati presso i canili convenzionati con il Comune di Bagnolo San Vito.

Art. 12

Il Comune di Bagnolo San Vito si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, nonché variazioni alle modalità di affidamento, qualora dovessero entrare in vigore norme o regolamenti in contrasto con le presenti disposizioni.